

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
- SERVIZI FORESTALI -

Prot.n. 1672
Pos. VIII-1/g

Aosta, li 11.4.1978

- ALLE STAZIONI FORESTALI
LORO SEDI

OGGETTO: Fruizione delle festività infrasettimanali.

Visto l'articolo 38 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, si dispone che le festività infrasettimanali comprese fra i giorni di lunedì e venerdì possano essere usufruite dal personale forestale nella settimana in cui queste si verificano o in quelle immediatamente precedenti o susseguenti ovvero siano concentrate in una unica soluzione nel periodo intercorrente fra il giorno susseguente alla chiusura generale della stagione venatoria e il 10 di dicembre di ogni anno.

Il personale dovrà fruire del riposo settimanale e delle festività infrasettimanali nei giorni assegnati e non potrà chiedere la modifica anche qualora nel frattempo cada un feriale, non essendo tali giorni recuperabili.

Si elencano qui di seguito le festività non sopprese:


- il 1° gennaio : Capodanno
- IL giorno di lunedì dopo Pasqua
- il 25 Aprile : Liberazione
- il 1° maggio : Festa del lavoro
- il 15 agosto: Assunzione
- il 7 settembre: S. Grato
- il 1° novembre : Ognissanti
- 1° dicembre: Immacolata Concezione
- 25 dicembre . Natale
- il 26 dicembre: S. Stefano

Con l'occasione si ribadiscono le disposizioni date con lettera prot.n. [3672] del 1° agosto 1975, in merito all'adozione della settimana corta.

IL CAPO DEI SERVIZI FORESTALI
(Dr. Carlo LYABEL)

TN/lt





1 AGO 1975

Prot. n. 3672
Pos. VIII-1/g

CORPO FORESTALE VALDOSTANO
Comando Stazione di Aosta
Prot. 134 ... Pos. VIII
Data di arrivo 7-8-75

ALLE STAZIONI FORESTALI

L O R O S E D I

e.p.c.t. AL PRESIDENTE DELLA CIUNTA

S E D E

ALL'ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA
E FORESTE

S E D E


AL SEGRETARIO GENERALE

S E D E

OGGETTO: Adozione della settimana corta per il personale del Corpo Forestale Valdostano. =

In relazione all'oggetto, ed in esecuzione della presa d'atto della Giunta n. 2171, in data 14 maggio c.a., qui pervenuta con nota n. 136 in data 22 luglio u.s. dell'Ufficio Personale, si danno qui di seguito le necessarie disposizioni e si precisano le condizioni cui è subordinato il provvedimento stesso:

- 1) a causa delle particolari esigenze di assidua sorveglianza durante i giorni festivi, i due giorni di riposo settimanale saranno disposti in maniera tale che un'equa rotazione dei componenti di ogni Stazione forestale permetta un efficace servizio anche durante le festività; il riposo settimanale va fruito entro e non oltre la settimana. Non sono concessi accumuli e recuperi per alcun motivo (interruzione per malattie o ragioni di servizio);
- 2) I giorni di riposo settimanale non sono obbligatoriamente consecutivi. La consecutività è subordinata alle esigenze del servizio;
- 3) Fra i due giorni di riposo settimanale e quelli della settimana successiva, devono intercorrere almeno 2 giorni lavorativi;
- 4) Non possono essere presi in considerazione come riposo settimanale i 2 gg. consecutivi della domenica e lunedì, in quanto a cavallo fra 2 settimane;




settimana

- 5) Il comandante della Stazione fissa ogni mese, in accordo col personale forestale, il calendario dei gg. di riposo;
- 6) Tale calendario non può essere modificato se non per motivi più che eccezionali (ad es. per un incendio importante);
- 7) Il personale forestale deve fruire del riposo settimanale nei giorni assegnati e non può chiederne la modifica anche qualora nel frattempo cada ammalato. In tale ultimo caso non possono essere posticipati e recuperati detti giorni;
- 8) L'adozione della settimana "corta" comporta l'impossibilità di concedere giorni supplementari di riposo a chi svolga attività agonistiche, o per qualsiasi altro motivo.

Per ulteriori chiarimenti sarà sempre possibile rivolgersi allo scrivente Ufficio.

IL CAPO DEI SERVIZI FORESTALI
(Dr. Carlo LYABEL)



NT/sf